

**ALLEGATO 4**

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I  
PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il  
contraente**

Nome e cognome: GIAMBATTISTA LONGO , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 02/04/2007, con numero A000083157 . GIAMBATTISTA LONGO , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 02/04/2007, con numero A000083157.

Sede legale: PIAZZA TRENTO, 2 95128 CATANIA (CT), telefono: 095446969, e-mail: info@agenzialongo.it, p.e.c.: info@pec.agenzialongo.it, sito internet: <https://agenzialongo.it/>

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

*GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO  
POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO  
ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA  
PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET  
DELL'IVASS ([WWW.IVASS.IT](http://WWW.IVASS.IT)).*

**SEZIONE II**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: GENERALI ITALIA S.P.A.

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

### **SEZIONE III**

#### **Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

### **SEZIONE IV**

#### **Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

Nei rami danni l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita in forza di mandato diretto distribuisce in modo esclusivo i contratti di GENERALI ITALIA S.p.A..

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

---

---

---

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

### **SEZIONE V**

#### **Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai primi 3 punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.

## SEZIONE VI

### **Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## SEZIONE VII

### **Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
- di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA  
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

**(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)**

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (MUP 3, 4, in caso di prodotto d'investimento assicurativo);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo.

CATANIA

---

Luogo

Il Contraente

[[sig1#0:signer1:signature()]]

---